

VERBALE DI ACCORDO
SULLE MODALITA' APPLICATIVE RELATIVE ALLE PROBLEMATICHE PREVISTE DAL D.LGS. 66/2003

Il giorno 26 ottobre 2015 presso la sede dell'Azienda Ulss 13 di Mirano, si è tenuto l'incontro con la RSU e le OO. SS. dell'area del Comparto inerente l'accordo sulle modalità applicative relative alle problematiche previste dal d.lgs. 66/2003.

PREMESSA

Gli articoli 4 e 7, del D.lgs. 66/2003 disciplinavano, in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce afferenti l'organizzazione dell'orario di lavoro, la durata massima dell'orario di lavoro e il riposo giornaliero del singolo lavoratore. Benché tali norme prescrivessero per tutti i lavoratori il diritto a una durata media massima dell'orario di lavoro, pari a 48 ore settimanali, e il diritto a 11 ore consecutive di riposo giornaliero, queste non si applicavano al personale del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 17, comma 6-bis, del Dlgs 66/2003 aveva derogato il citato articolo 7 escludendo dall'applicazione delle disposizioni in tema di riposo giornaliero il personale (dirigenziale e non) del Ssn e rinviando alle disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro. Analoga deroga è poi intervenuta con l'articolo 41, comma 13, del DI 112/2008 che ha escluso l'applicazione degli articoli 4 e 7 (durata max 48 ore settimanali e riposo fra un turno e l'altro di 11 ore) per i dirigenti degli enti e delle aziende del Ssn in ragione della loro qualifica e della particolare responsabilità che discende dall'incarico ricoperto.

il 26 aprile 2012 la Commissione europea ha avviato contro la Repubblica italiana la procedura di infrazione n. 2011/4185 con cui ha contestato la non corretta applicazione della direttiva 2003/88/Ce (sulla base della quale è stato approvato il D. Lgs. 66/2003) concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. All'esito di tale procedura, il 17 marzo 2014, la Commissione europea ha adito la Corte di giustizia Ue, presentando un ricorso per inadempimento contro l'Italia, contestando la violazione degli articoli 3, 6 e 17, paragrafo 2, della direttiva in commento (causa C-124/14).

L'articolo 14 della Legge 161/2014 interviene in materia, modificando la disciplina relativa alla durata media massima dell'orario di lavoro settimanale e al riposo giornaliero per il personale degli enti e delle aziende del Ssn: vengono abrogati con effetto dal 25 novembre 2015 gli articoli 41, comma 13, del D.L. 112/2008 e 17, comma 6-bis, del D.Lgs. 66/2003.

Posto quanto sopra, proprio al fine di stabilire a livello aziendale le azioni volte a dare specifica e immediata risposta alle malattie o comunque a qualsiasi altra tipologia di assenza improvvisa del lavoratore

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. La copertura delle assenze improvvise a diverso titolo, sino alle prime 72 ore di assenza del personale interessato, per i profili di infermiere e tecnico sanitario di radiologia saranno remunerate attingendo dalle disponibilità aziendali derivanti dalla Legge 1/2002 (c.d. Decreto Sirchia), approvate dalla Regione veneto nei valori annualmente confermati. Presso ciascun Dipartimento (ovvero Distretto) viene redatto e aggiornato, a cura del Coordinatore di Dipartimento, un elenco di dipendenti che sono interessati alla sostituzione di colleghi in caso di assenza improvvisa. Il Coordinatore della U.O. interessata richiama in servizio uno dei dipendenti in elenco nel rispetto della L. 161/2014 e secondo principio di equa ripartizione delle chiamate. Viene data priorità alle chiamate del personale della U.O. presso cui si è verificata l'assenza.
2. Successivamente le 72 ore il turno verrà gestito da parte del coordinatore mediante gli strumenti ordinari di gestione;

3. Per il personale non rientrante nei profili di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia la remunerazione per tali assenze sono riparametrate e riconosciute attraverso l'istituto della produttività collettiva nell'ambito della quota riservata alla Direzione Generale, attualmente pari al 5% del fondo di produttività, previa garanzia della disponibilità del livello delle risorse attualmente destinate a produttività collettiva;
4. L'orario del personale relativo agli operatori socio sanitari è 7-14 e 14-20, confermando l'organizzazione dipartimentale di cui alla delibera 472 del 2009;
5. Il valore orario della quota riconosciuta mediante l'istituto di cui alla L. 1/2002 (Decreto Sirchia) è pari a € 25,00 a decorrere dall'1.11.2015;
6. I punti 1, 2, 3 e 4 saranno oggetto di verifica dopo 3 mesi dalla firma del presente accordo;

Le parti si impegnano a valutare successivamente il tempo dedicato alla vestizione del personale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda

Roberto
Mario
Gianni

per la RSU

RSU *[Signature]*

per le OO.SS.

CGIL-FP *Pac But.*

UIL FPL *Manchoupt*

UIL FPL *Mario Cella*

NURSING OP *Romano But*

NURSING OP *Fant But*

FSI *Boano Maria Laura*

CGIL-FP *Giorno LeBullio*